REGOLAMENTO (CEE) N. 103/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1982

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2110/81, (CEE) n. 2843/81 e (CEE) n. 2964/81, relativi a talune operazioni di distillazione dei vini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 12 bis, paragrafo 5, e l'articolo 41, paragrafo 4,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2110/81 della Commissione, del 22 luglio 1981, recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1981/1982, della distillazione di vini ottenuti da uve da tavola [3], (CEE) n. 2843/81 della Commissione, del 30 settembre 1981, relativo alla distillazione preventiva per la campagna 1981/1982 [4] e (CEE) n. 2964/81 della Commissione, del 15 ottobre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1980/1981 [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 3324/81 [6], prevedono che la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare figura nei contratti di consegna al distillatore;

considerando che tra il momento della conclusione del contratto e quello della consegna del vino alla distilleria possono verificarsi certe modifiche del vino, segnatamente per quanto riguarda la gradazione alcolometrica; che è dunque necessario ammettere, sulla base dell'esperienza acquisita, una certa tolleranza per la gradazione alcolometrica che figura nei contratti di consegna;

considerando che il volume dei vini che possono formare oggetto delle distillazioni decise nel corso della campagna 1980/1981 o per la campagna 1981/1982 è considerevole; che, tenuto conto delle capacità di distillazione è dato temere che elevati quantitativi di vino non possano essere distillati entro i termini previsti; che è pertanto opportuno prorogare nel regolamento (CEE) n. 2964/81, le date limite previste per le domande di riconoscimento dei contratti e le dichiarazioni di distillazione e per la conclusione dei contratti di ammasso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2110/81 è aggiunto il seguente comma:

« Per il vino consegnato alla distilleria è ammessa una tolleranza di 1 % vol rispetto alla gradazione alcolometrica effettiva che figura nel contratto ».

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2843/81 è aggiunto il seguente comma:

« Per il vino consegnato alla distilleria è ammessa una tolleranza di 1 % vol rispetto alla gradazione alcolometrica effettiva figurante nel contratto ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2964/81 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 4, paragrafo 1, e nell'articolo 10, paragrafo 1, la data del 15 gennaio 1982 è sostituita dalla data del 28 febbraio 1982.

2. All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. Per il vino da tavola consegnato ad una distilleria o agli impianti di un elaboratore di vino alcolizzato, è ammessa una tolleranza di 1 % vol rispetto al titolo alcolometrico effettivo che figura nei contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ed all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81 o nella dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sempreché si tratti di vino da tavola dello stesso tipo e la gradazione alcolometrica effettiva del vino da distillare non sia inferiore a 10 % vol.

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
[3] GU n. L 205 del 25. 7. 1981, pag. 11.
[4] GU n. L 277 dell'1. 10. 1981, pag. 51.
[5] GU n. L 297 del 16. 10. 1981, pag. 15.
[6] GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 29.

L'organismo d'intervento versa l'aiuto previsto nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2852/81 per il quantitativo di vino effettivamente distillato entro i limiti :

— della tolleranza di cui all'articolo 7, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2852/81,

— dei quantitativi massimi che possono formare oggetto della distillazione,

— del quantitativo di alcole contenuto nel quantitativo di vino sotto contratto d'ammasso ammesso alla distillazione ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° settembre 1981.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 4 settembre 1981.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 16 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione